



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE)

Dossier n° 155 -
3 giugno 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2026)135</i>
Data di adozione	<i>25 marzo 2026</i>
Base giuridica	<i>Art. 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)</i>
Settori di intervento	<i>Innovazione e tecnologia, politica di sicurezza e difesa comune, politica industriale, industria della difesa, piccole e medie imprese, politica europea degli armamenti, imprese giovani</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnata congiuntamente alle commissioni per la sicurezza e la difesa (SEDE) e per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>27 aprile 2026 – IV Commissione Difesa e X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>22 giugno 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Oggetto e finalità

Il 25 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato una **proposta** di regolamento volta ad istituire il programma AGILE per **accelerare l'innovazione tecnologica** nel settore della **difesa** (**Accelerating Groundbreaking Innovation for Defense in Europe - AGILE**) e **favorire un più rapido passaggio di prodotti e tecnologie dallo sviluppo al mercato e al loro utilizzo**.

Il programma sarebbe in vigore per il **solo 2027** e finanziato da **115 milioni di euro** provenienti dal bilancio dell'UE, in particolare dalla riassegnazione di risorse destinate ai programmi per l'industria della difesa e allo spazio e non crea alcun onere finanziario aggiuntivo per gli Stati membri o per il bilancio dell'UE. La Commissione europea, che definisce il programma "pilota", ne limita l'attuazione all'attuale quadro finanziario pluriennale in via sperimentale, prevedendo la possibilità di poterlo replicare nel prossimo ciclo finanziario.

Il programma punta ad accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di innovazioni tecnologiche dirompenti nel settore della difesa - intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche o droni - e la loro diffusione sul mercato, concentrandosi sul sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le *start-up* e le *scale-up*, in un contesto caratterizzato dalla **crescente competizione tecnologica globale** e dal rapido deterioramento del quadro di sicurezza europeo.

Illustrando la propria iniziativa legislativa, la Commissione europea ricorda che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato che il **successo militare** sul campo dipende dalla **brevità dei cicli di innovazione**. Il programma dovrebbe pertanto consentire di raggiungere la capacità di **sviluppare, testare e diffondere nuove tecnologie** e soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi nel giro di **settimane o mesi** anziché anni. A fronte degli scenari di guerra moderni e della loro rapida trasformazione digitale e tecnologica, il programma AGILE è concepito per gli attori della "nuova difesa", le *start-up* e gli innovatori tecnologici che operano ad alta velocità.

Il programma dovrebbe offrire sostegno a tali soggetti attraverso finanziamenti più rapidi e più flessibili alle singole imprese, con la finalità di consentire la diffusione di prodotti e attrezzature innovative nel minor tempo possibile. Obiettivo del nuovo programma AGILE è di portare i tempi di concessione delle sovvenzioni a soli **quattro mesi** - un obiettivo senza precedenti - e a fare in modo che le tecnologie siano messe a disposizione delle forze di difesa in tempi compresi tra 1 e 3 anni.

L'iniziativa s'ispira ad **approcci già sperimentati da altri attori globali**, in particolare dagli **Stati Uniti**, e mira ad introdurre anche nell'ecosistema europeo della difesa meccanismi di finanziamento e sperimentazione caratterizzati da elevata rapidità decisionale, assunzione del rischio e forte orientamento all'innovazione dirompente.

Il programma AGILE dovrebbe sostenere tra 20 e 30 progetti, fornendo fino al 100% dei finanziamenti di tutti i costi ammissibili e prevede una clausola retroattiva che permetterà alle imprese di chiedere il rimborso delle spese sostenute fino a tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare domande.

Il programma di lavoro è rivolto a due tipi principali di attività: lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa dirompenti sulla base di obiettivi specifici, e l'accesso al mercato delle soluzioni di difesa, per far sì che raggiungano i mercati reali.

Dovrebbe essere in linea con le esigenze più urgenti degli Stati membri dell'UE e rafforzare la capacità di risposta a qualsiasi minaccia della difesa europea.

Contesto

Il programma proposto, limitato al 2027, si inserisce nelle politiche per la difesa, che nella corrente legislatura europea hanno acquistato centralità a causa delle crescenti sfide e tensioni geopolitiche ed è **complementare** a iniziative e strumenti già adottati.

Nella relazione introduttiva la Commissione europea ribadisce che il **ritorno della guerra** sul territorio europeo con l'aggressione russa all'Ucraina costituisce per l'UE una "**sfida esistenziale**" e richiede "un **aumento** significativo e duraturo della **capacità** degli Stati membri di **rafforzare le proprie capacità di difesa e la propria prontezza**" e una trasformazione della base industriale e tecnologica della difesa europea che garantisca la capacità di fornire alle forze armate degli Stati membri i prodotti innovativi necessari "in particolare durante i periodi di guerra".

Si ricorda che gli Stati membri si sono impegnati a rafforzare la capacità di difesa europee, ad aumentare la spesa per la difesa, a intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni nel settore, a colmare le carenze, a stimolare l'innovazione e a rafforzare e sviluppare l'industria europea della difesa, già all'indomani dell'aggressione russa all'Ucraina, con la [dichiarazione di Versailles](#), adottata nella riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'Unione del 10 ed 11 marzo 2022. Da allora tale impegno è stato confermato in tutte le riunioni del Consiglio europeo e dalle principali iniziative strategiche e legislative della Commissione europea, a cominciare dal [Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030](#), presentato il 19 marzo 2025.

La Commissione europea sottolinea come il conflitto in Ucraina abbia evidenziato il **ruolo determinante dell'innovazione tecnologica** nei moderni scenari operativi. In tale contesto e

ricorda che il progresso tecnologico nel settore della difesa sta subendo in questi anni un'**accelerazione** senza precedenti – dimostrata sul campo proprio dal conflitto in Ucraina – grazie al contributo di tecnologie emergenti e dirompenti quali **intelligenza artificiale** (IA), **quantistica**, **robotica**, **cibernetica** e attività nello **spazio**, decisive per l'efficacia militare.

Ricorda inoltre che in questi ambiti che si svolgono una nuova corsa agli armamenti e una **concorrenza tecnologica** a livello globale che ridefiniscono le dinamiche sui campi di battaglia. Le piccole e medie imprese (PMI) e le *start-up*, anche provenienti dal settore civile che stanno trainando la trasformazione dell'industria della difesa dell'UE e ridefinendo l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di tecnologie e prodotti per la difesa (consentendo cicli di innovazione più rapidi, maggiore agilità, soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi), sono ritenuti in questa fase attori essenziali dell'ecosistema tecnologico necessario a garantire che l'industria europea della difesa resti al passo con l'evoluzione contemporanea delle tattiche di guerra.

L'UE ha di recente intensificato gli sforzi per rafforzare la ricerca e lo sviluppo nel settore, in particolare attraverso il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con una **dotazione di 7,3 miliardi di euro**, rendendolo il **principale strumento finanziario dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo collaborativo nel settore della difesa**, per lo sviluppo collaborativo tra Stati membri di sistema di difesa complessi e di catene di approvvigionamento europeo.

Nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS), istituito nel 2022, sostiene le *start-up* e le PMI innovative attraverso attività di accelerazione, networking, sperimentazione e accesso ai finanziamenti, mentre il polo di innovazione nel settore della difesa dell'UE (HEDI), promosso dall'Agenzia europea per la difesa, favorisce la cooperazione tra Stati membri, forze armate, industria e mondo della ricerca.

Lo sviluppo di tecnologie strategiche e a duplice uso è inoltre sostenuto dall'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC Accelerator), nell'ambito del programma Orizzonte Europa, nonché dalla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita nel 2024. Lo stesso programma **Orizzonte Europa** è stato recentemente adeguato per agevolare ulteriormente il finanziamento di attività rilevanti anche per il settore della difesa.

Il regolamento istitutivo del programma Orizzonte Europa, è stato recentemente modificato per favorire ulteriormente la sua applicazione al settore della difesa, ridefinendo nel programma di lavoro forme di selezione e criteri e procedure di aggiudicazione o attribuzione di finanziamenti.

In tale contesto, il programma AGILE è concepito come strumento complementare rispetto alle iniziative già esistenti. Esso mira in particolare a colmare il divario tra ricerca, sperimentazione e impiego operativo delle nuove tecnologie, attraverso procedure di finanziamento più rapide e flessibili, capaci di accelerare l'ingresso sul mercato e l'adozione da parte delle forze armate di soluzioni innovative sviluppate da PMI, *start-up* e *scale-up* europee.

Il nuovo programma **AGILE** rappresenta, nel progetto della Commissione europea, dovrebbe essere complementare agli strumenti sopra richiamati e rispondere alla necessità, già ribadita nella comunicazione "Preservare la pace - Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030", nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, e nella tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa, adottata il 19 novembre 2025, di integrare gli strumenti esistenti con meccanismi più agili per accelerare l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie.

Nel quadro delle più recenti iniziative europee in materia di difesa, il programma AGILE appare inoltre **funzionale al più ampio obiettivo di rafforzare l'autonomia tecnologica e industriale europea**, favorendo la capacità dell'Unione di sviluppare internamente tecnologie critiche, sostenere l'emergere di nuovi attori dell'innovazione nel settore della difesa e ridurre le dipendenze strategiche da fornitori esterni. In tale prospettiva, esso **s'inserisce coerentemente nel percorso delineato dal Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030** e

dalle più recenti iniziative volte al rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea.

Il suo obiettivo è quello di sostenere ulteriormente le PMI - comprese le *start-up* e le *scale-up* innovative che possiedono i requisiti per essere definite tali – nello sviluppo di soluzioni di difesa innovative e di prodotti e tecnologie emergenti e dirompenti per la difesa, o nell'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, per rispondere alle esigenze urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.

La Commissione europea **non** ha accompagnato la proposta con una **valutazione d'impatto**, ritenendo che la produzione di tale studio per un programma pilota di durata limitata nel tempo sarebbe stato sproporzionato e avrebbe potuto causare ritardi nella sua approvazione ed attuazione. Nella relazione rileva tuttavia che la proposta tiene conto di un **ampio coinvolgimento dei portatori di interessi** e di un'ampia analisi che hanno sottolineato la necessità di **meccanismi di sostegno più rapidi**, di una riduzione degli oneri amministrativi e di un maggiore sostegno al rischio.

L'assenza di una valutazione d'impatto appare tuttavia meritevole di particolare attenzione, considerata la **rilevanza strategica dell'iniziativa e le numerose deroghe procedurali previste dalla proposta**. Pur tenendo conto della natura sperimentale e temporanea del programma, tale scelta riduce la disponibilità di elementi utili per valutare in modo approfondito l'efficacia attesa dello strumento rispetto alle alternative possibili.

Principali contenuti

Il regolamento proposto è volto a istituire il **programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa**, cosiddetto programma AGILE, per il solo anno **2027**, determinandone gli obiettivi e il bilancio e stabilendo le forme del suo finanziamento e le regole di erogazione dei finanziamenti (art. 1).

Obiettivo generale del programma (art. 3) è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le *start-up* e le *scale-up* innovative, allo scopo di favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti per la difesa che consentano di rispondere, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi, alle sfide recenti e in rapida evoluzione che gli Stati membri si trovano ad affrontare, in primo luogo quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Con tale attività, il programma dovrebbe promuovere la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), contribuire a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, ovvero la sua capacità di risposta, e ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi.

Due sono gli **obiettivi specifici** dichiarati (art. 3):

- **accelerare** in misura significativa i **cicli di innovazione** dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'UE da PMI e *start-up*, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale complessivo di innovazione dell'industria dell'UE;
- favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e dei principali appaltatori europei dell'industria della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti per la difesa e la loro diffusione in tutta Europa, in modo da rafforzare il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorare in tutta l'UE la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti e tecnologie per la difesa.

Dotazione finanziaria

Le risorse assegnate all'attuazione del programma sono stabilite in **115 milioni di euro a prezzi correnti** (art. 4), utilizzabili anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria ad attuare il programma (quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione,

progettazione, predisposizione, collaudo e certificazione, funzionamento e manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione). Si tratta di **una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto agli altri programmi europei nel settore della difesa**, coerente tuttavia con la natura pilota dell'iniziativa.

Finanziamenti aggiuntivi degli Stati membri

Gli **Stati membri**, le **istituzioni**, gli organi e gli organismi dell'UE, i **paesi terzi**, le **organizzazioni internazionali**, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione **contributi aggiuntivi**, anche di natura non finanziaria, per il programma o una delle sue attività (art. 5).

Finanziamento alternativo, cumulativo o combinato

In **sinergia con altri programmi dell'Unione**, si ammette il finanziamento nell'ambito del programma (art. 6) anche di azioni che beneficiano di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma.

Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma.

Attuazione del finanziamento

Il programma dovrebbe essere attuato (art. 8) conformemente al regolamento sulle **regole finanziarie** applicabili al **bilancio generale dell'UE**, in regime di gestione diretta o indiretta, in tal caso con gli organismi previsti da tale regolamento (articolo 62, paragrafo 1, lettera c): paesi terzi od organismi da questi designati, organizzazioni o agenzie internazionali, Banca europea per gli investimenti (BEI), organismi dell'UE o degli Stati membri.

I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma, conformemente al richiamato regolamento.

Se pertinente e necessario alla loro attuazione, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, purché non avviate più di tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte e non completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'UE non dovrebbero essere collegati ai costi. I finanziamenti dovrebbero essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo qualora non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

Partecipazione di Stati terzi

Sono ammessi al programma i seguenti Stati terzi (art. 7):

- gli Stati membri dell'**Associazione europea di libero scambio** che sono membri dello **Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)**;
- l'**Ucraina**, alle condizioni stabilite nell'Accordo di associazione UE-Ucraina: la partecipazione dell'Ucraina assume particolare rilievo anche **alla luce dell'esperienza maturata dal Paese nello sviluppo e nell'impiego operativo di tecnologie innovative** nei moderni scenari di conflitto.

Gli accordi di associazione per la partecipazione di tali paesi extra-UE devono (art. 7):

- garantire un **equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo** partecipante;
- **stabilire le condizioni** per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (comprendenti un contributo operativo e una quota di partecipazione) e i costi

amministrativi;

- **escludere il conferimento di alcun potere decisionale** riguardo al programma al paese terzo;
- garantire all'Unione il diritto di assicurare una **sana gestione finanziaria** e di tutelare i propri interessi finanziari;
- se necessario, garantire la **tutela degli interessi dell'UE** in materia di **sicurezza e ordine pubblico**.

Criteri di ammissibilità

La disciplina dell'ammissibilità appare improntata all'obiettivo di garantire che **i benefici del programma contribuiscano prioritariamente al rafforzamento della base industriale e tecnologica europea della difesa e alla tutela degli interessi strategici dell'Unione**.

Soggetti ammissibili

Possono essere ammessi a ricevere finanziamenti nell'ambito del programma (art. 9), con procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta:

- soggetti stabiliti in uno **Stato membro**;
- soggetti stabiliti in un **paese terzo associato**;
- **organizzazioni internazionali**.

Fatta eccezione per le azioni di qualificazione, certificazione, accesso alle infrastrutture, di sostegno a capacità e processi di fabbricazione innovativi (si veda l'articolo 10, lettera d), i **destinatari** dei finanziamenti dell'Unione sono **PMI**, comprese *start-up* e *scale-up* innovative.

I destinatari devono essere **stabiliti nell'UE o in un paese terzo associato** e avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato e **non** possono essere **soggetti al controllo di un paese terzo non associato** o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti UE impiegati ai fini dell'azione finanziata devono essere situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione.

Se non dispongano di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'UE o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare proprie infrastrutture, attrezzature, beni o risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso sia coerente con gli obiettivi del programma e non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato. I costi sostenuti per le attività che utilizzano tali infrastrutture (attrezzature, beni o risorse) non possono ricevere sostegno da parte del programma.

La proposta prevede la conformità ai requisiti di ammissibilità i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma di regolamenti vigenti in materia di sviluppo dell'industria della difesa: il [regolamento](#) per l'istituzione del **programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa** (EDIP), il [regolamento](#) istitutivo del **Fondo europeo per la difesa**, il [regolamento](#) per il sostegno alla **produzione di munizioni** (ASAP), il [regolamento](#) istitutivo dello strumento per il **rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni** (EDIRPA), il [regolamento](#) istitutivo dello **strumento di azione per la sicurezza dell'Europa** (SAFE).

Non è prevista l'ammissibilità al finanziamento di:

- **azioni**, anche parziali, **già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private**, ad eccezione di quelle finanziate sinergicamente da altri programmi dell'UE;
- azioni relative allo **sviluppo di prodotti e tecnologie** il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione siano **vietati dal diritto internazionale**.

Azioni ammissibili

Possono essere ammesse al finanziamento nell'ambito del programma (art. 10) le seguenti attività, anche in combinazione, che realizzino gli obiettivi della proposta sostenendo:

- il rapido **sviluppo** di **prodotti e tecnologie emergenti e di rottura** per la difesa, anche basato sull'integrazione e sull'adattamento a fini di difesa di tecnologie civili o potenzialmente a duplice uso;
- la **diffusione sul mercato** di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;
- lo **stabilimento** di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui sopra;
- un'efficace attuazione delle azioni sopra elencate tra cui, ad esempio, **qualificazione, certificazione**, accesso alle infrastrutture, accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, sviluppo delle competenze, appalti per studi e attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.

Si definiscono **tecnologie di rottura o dirompenti** (dall'inglese *disruptive technologies*), innovazioni in grado di creare nuovi mercati e reti di valore e di sostituire prodotti o servizi già esistenti. L'articolo 2 della proposta reca la seguente definizione di prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa: "un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete".

Il programma potrà essere esteso ad alcune condizioni all'aggiornamento di prodotti e tecnologie esistenti. I destinatari del programma dovrebbero avere accesso, ove possibile e opportuno, alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa **EUDIS**.

Criteri e procedure di valutazione, aggiudicazione e attribuzione

I criteri di aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro con cui viene attuato il programma AGILE secondo i seguenti principi (art. 11):

- **potenziale tecnologico** innovativo o dirompente;
- **qualità** della proposta e **capacità di attuazione**;
- **impatto nel settore della difesa**, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo.

Il programma di lavoro può individuare **procedure** di aggiudicazione o di attribuzione **accelerate** e **semplificate** per garantire che le azioni ammesse al programma possano essere attuate senza ritardo.

La procedura di aggiudicazione o attribuzione deve (art. 12) essere conforme a quanto stabilito dal **regolamento** sulle **regole finanziarie** applicabili al **bilancio generale dell'UE**, ad eccezione di alcune **condizioni in deroga** alle norme in materia di sovvenzioni e appalti (si vedano gli articoli 199, 201 e 203 di tale regolamento).

In particolare:

- in fase di valutazione i requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici possono essere limitati a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione. La decisione di aggiudicazione o di attribuzione può essere adottata anche solo in base a un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti in merito ai criteri di selezione e di ammissibilità. La proposta prevede che la Commissione europea completi la valutazione finale senza ritardo;
- i risultati della valutazione preliminare sono comunicati ai richiedenti e agli offerenti entro un termine specificato nel programma di lavoro. La decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata entro un termine specificato nel programma di lavoro.

La proposta prevede che i termini di comunicazione della valutazione preliminare e di adozione dell'aggiudicazione o attribuzione siano specificati nel programma di lavoro.

Prevede inoltre che il programma di lavoro possa istituire **procedure mirate** di aggiudicazione o di attribuzione articolate **in due fasi**:

- nella prima fase è possibile pubblicare un **invito a manifestare interesse** senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da utilizzare, per consentire ai richiedenti e agli offerenti di presentare proposte di progetti o offerte per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire agli obiettivi del presente regolamento, come indicato nel programma di lavoro. Le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni, illustrati nel programma di lavoro, quali il loro contributo comparativo agli obiettivi. Il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione;
- nella seconda fase, nei limiti del bilancio disponibile, i richiedenti o gli offerenti i cui progetti o le cui offerte sono state valutate positivamente sono invitati a adeguare e completare la loro proposta o offerta conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione.

Il programma di lavoro può inoltre specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione possa consentire una **deroga, temporanea e soggetta a condizioni**, al rispetto dei criteri di ammissibilità riguardanti il luogo di stabilimento o la gestione esecutiva. In tali casi non è previsto il versamento di prefinanziamenti.

Tasso di finanziamento

È previsto (art. 14) che il programma possa finanziare **fino al 100% dei costi ammissibili**, fatto salvo quanto stabilito sul cofinanziamento dal regolamento sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (si veda l'articolo 193).

Proprietà dei risultati (art. 15)

Secondo la proposta i **risultati** delle azioni sostenute dal programma **non** dovrebbero essere sottoposti a **controllo o restrizione da parte di Stati terzi**, o soggetti di Stati terzi, **non associati**, né direttamente o indirettamente e neanche tramite soggetti intermedi, o in termini di trasferimento di tecnologia. Si tratta di una disposizione particolarmente significativa, **volta a limitare il rischio di trasferimento verso Paesi terzi di tecnologie strategiche sviluppate con il sostegno finanziario dell'Unione**.

Il regolamento **non** incide sulla **discrezionalità degli Stati membri** in merito alla politica nazionale in materia di **esportazione di tecnologie e attrezzature militari**.

I trasferimenti di tecnologia dovrebbero essere effettuati nel rispetto della direttiva sui trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e se necessario del regolamento sul regime dell'UE in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

La proposta stabilisce che qualsiasi **trasferimento** di titolarità o concessione di licenze esclusive a un **paese terzo non associato** - o a un soggetto di un paese terzo non associato - in relazione a risultati generati attraverso il programma, entro tre anni dal pagamento finale dell'azione, è soggetto a **notifica e approvazione** preventive da parte della Commissione europea o delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo associato e subordinato a condizioni tali da garantire la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE. Qualora tale trasferimento di titolarità contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del regolamento, il sostegno erogato a titolo del programma dovrebbe essere rimborsato.

Qualora il sostegno erogato sia volto a sostenere uno **studio**, i risultati dovrebbero essere di proprietà dell'UE e tutti gli Stati membri o i paesi terzi associati dovrebbero avere diritto, previa richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per il loro.

Qualora il sostegno dell'UE sia erogato sotto forma di **sovvenzione**, ai soggetti eroganti (istituzioni, organi e organismi dell'UE, o amministrazioni) dovrebbero spettare, su richiesta, **diritti di accesso** a titolo gratuito **ai risultati** - senza che ciò incida sulla titolarità di questi ultimi, o sui diritti di proprietà - ai soli fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi dell'UE nei settori di loro competenza, nonché del diritto di attribuire la sovvenzione.

Il programma di lavoro

Si prevede (art. 16) che la Commissione europea adotti con atto di esecuzione il **programma di lavoro** per l'attuazione del programma AGILE in cui devono essere indicati:

- nel dettaglio le categorie di azioni da sostenere;
- i requisiti funzionali e le forme del finanziamento.

La Commissione europea dovrebbe essere assistita (art. 17) da un Comitato costituito ai sensi del regolamento sulla comitatologia (che definisce le modalità di controllo degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione) a cui dovrebbero partecipare l'Agenzia europea per la difesa, in qualità di osservatore, e il Servizio europeo per l'azione esterna.

Appalti pubblici

Agli **appalti pubblici** degli Stati membri per prodotti per la difesa derivanti da un'azione finanziata dal programma si dovrebbero applicare (art. 18) le norme della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera per la ricerca e lo sviluppo (art. 13, lettera c).

Informazioni classificate

La proposta prevede che (art. 19), nell'attuazione del regolamento:

- gli **Stati membri** e i **paesi terzi** associati sul cui territorio sono stabiliti i destinatari dei finanziamenti **valutano** la **natura sensibile delle informazioni** trattate nell'attuazione delle azioni finanziate;
- se tali informazioni recano un livello di classificazione nazionale, gli Stati membri e i paesi terzi associati **stabiliscono il quadro di sicurezza** adeguato, conformemente alla normativa nazionale;
- ciascuno Stato membro deve offrire un **livello di protezione** delle informazioni classificate dell'UE equivalente a quello previsto dalla decisione del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate dell'UE;
- la Commissione europea protegge le informazioni classificate ricevute in relazione al programma conformemente alle norme di sicurezza di cui alla pertinente decisione dell'UE.

La Commissione europea deve mettere a disposizione un **sistema di scambio delle informazioni sicuro** che tenga conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

Audit

Le verifiche e gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale prevista dal regolamento sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (articolo 127). Resta fermo il **controllo della Corte dei conti dell'UE**, conformemente all'articolo 287 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Informazione, comunicazione e pubblicità

La proposta prevede (art. 21) che i destinatari dei finanziamenti dell'UE rendano pubblica l'origine dei finanziamenti tramite attività di informazione rivolta anche a destinatari diversi, tra cui i media e l'opinione pubblica.

Prevede che la Commissione europea realizzi iniziative di **informazione e comunicazione** sul programma AGILE, sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti e che le risorse finanziarie destinate al programma possano essere impiegate per attività di divulgazione e di sensibilizzazione, anche finalizzate ad ampliare le catene di approvvigionamento con la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Entrata in vigore

Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (art. 22).

Base giuridica

La base giuridica è individuata nell'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che l'UE e gli Stati membri provvedano per assicurare le condizioni necessarie alle **competitività dell'industria** – in questo caso nel settore della difesa - dell'Unione, tra l'altro favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.

Sussidiarietà

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea sottolinea la **necessità** dell'iniziativa a livello dell'UE per garantire una **deterrenza credibile** e mantenere la **leadership tecnologica** nel settore della difesa, ritenendo che gli Stati membri non possano intervenire da soli nella misura e alla velocità necessarie ad affrontare le sfide in rapida evoluzione in tali ambiti.

La Commissione europea sottolinea l'alto tasso di **eterogeneità** tra i **meccanismi nazionali** a sostegno dell'innovazione nel settore, peraltro non adottati da tutti gli Stati membri così che in alcuni paesi dell'UE non esistono opportunità di finanziamento per le imprese che lavorano sull'innovazione. A giudizio della Commissione europea, anche laddove esistono, tali meccanismi tendono a dare priorità agli ecosistemi interni, limitando la cooperazione transfrontaliera e rafforzando le compartimentazioni nazionali.

La frammentazione e disomogeneità che ne deriva impedisce, secondo la Commissione, l'emergere di percorsi di innovazione a livello di UE e limita la possibilità di testare, espandere e implementare con rapidità soluzioni innovative in tutta l'UE.

Per tali ragioni ritiene necessaria l'istituzione a livello dell'Unione di un programma accessibile a tutti gli Stati membri per definire un approccio coerente e inclusivo all'innovazione nel settore della difesa, incentrato sullo sviluppo di soluzioni che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di difesa individuate e tale da favorire la **cooperazione** e gli **appalti transnazionali congiunti**.

Il programma proposto inoltre sosterebbe il **rafforzamento** della **industria europea della difesa** consentendo l'emergere di nuovi attori del settore in tutta l'UE, contribuirebbe a **ridurre la dipendenza** da sistemi e soluzioni di **paesi terzi** e migliorerebbe l'**interoperabilità** di prodotti e soluzioni tecnologiche, risultati che non potrebbero essere ottenuti attraverso programmi nazionali.

Alla luce delle caratteristiche del programma, della sua dimensione transnazionale e della finalità di favorire l'emersione di un ecosistema europeo dell'innovazione nel settore della difesa, **le motivazioni addotte dalla Commissione europea a sostegno dell'intervento a livello dell'Unione appaiono complessivamente coerenti con il principio di sussidiarietà**. In particolare, il sostegno a PMI e *start-up* innovative operanti in un mercato fortemente frammentato sembra poter beneficiare di un quadro europeo comune difficilmente realizzabile attraverso iniziative esclusivamente nazionali.

Proporzionalità

La Commissione europea ritiene che le misure proposte per l'istituzione e l'attuazione del programma non vanno al di là di quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi dichiarati e sono **proporzionate** alla portata e all'urgenza dei problemi individuati in relazione a tali obiettivi.

La portata dello strumento è circoscritta sia in termini di durata che di impegno finanziario. L'impatto atteso è limitato a un gruppo ristretto di operatori dell'industria della difesa, PMI innovative, *start-up* e *scale-up* innovative. Per il **settore civile** la Commissione europea si attende un impatto minimo, e la possibilità di beneficiare dell'innovazione tecnologica creata a scopi militari.

La natura sperimentale del programma, la sua durata limitata ad un solo esercizio finanziario e l'entità relativamente contenuta delle risorse mobilitate sembrano **elementi idonei a sostenere la valutazione di proporzionalità dell'intervento**, ferma restando l'esigenza di monitorarne attentamente l'attuazione e i risultati conseguiti.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Presso il Parlamento europeo la proposta di regolamento è stata assegnata congiuntamente alle Commissioni per la Sicurezza e la difesa (SEDE) e per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) che hanno designato come relatori rispettivamente Tonino Picula (S&D, Italia) e Ivars Ijabs (Renew, Lettonia). Tra i relatori ombra figurano Giorgio Gori (S&D, Italia) e Elena Donazzan (ECR, Italia).

La proposta è stata assegnata per il parere alla Commissione per i bilanci (BUDG), che ha deciso di non pronunciarsi.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta in corso presso i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese, e presso il Senato polacco. Risulta invece concluso presso il parlamento irlandese, il parlamento lituano e il Senato della Repubblica ceca.

Esame presso il Senato della Repubblica italiana

Presso il Senato della Repubblica, la 4a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ne ha avviato l'esame il 12 maggio 2026.

